

Bruxelles, 22 gennaio 2026
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2026/0012(COD)

5627/26
ADD 1

CYBER 30
JAI 91
DATAPROTECT 23
TELECOM 30
MI 59
IND 50
CADREFIN 27
FIN 104
BUDGET 4
CODEC 93

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 gennaio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 13 annex
Oggetto:	ALLEGATO della PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva (UE) 2022/2555 per quanto riguarda le misure di semplificazione e l'allineamento alla [proposta di regolamento sulla cibersecurity 2]

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 13 final.

All.: COM(2026) 13 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 20.1.2026
COM(2026) 13 final

ANNEX

ALLEGATO

della

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica la direttiva (UE) 2022/2555 per quanto riguarda le misure di
semplificazione e l'allineamento alla [proposta di regolamento sulla cibersecurity 2]**

ALLEGATO

MODIFICHE DEGLI ALLEGATI I E II DELLA DIRETTIVA (UE) 2022/2555

1. L'allegato I è così modificato:

- (a) al punto 1, lettera a), il quarto trattino della terza colonna è sostituito dal seguente:

"— Produttori quali definiti all'articolo 2, punto 38), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio*, esclusi i produttori la cui capacità di generazione totale non supera 1 MW

* Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj>).";

- (b) al punto 1, lettera e), il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

"— Imprese di idrogeno quali definite all'articolo 2, punto 14), della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio** che svolgono funzioni di "produzione" a fini commerciali

— Gestori degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno quali definiti all'articolo 2, punto 6), della direttiva (UE) 2024/1788

— Gestori della rete di trasporto dell'idrogeno quali definiti all'articolo 2, punto 26), della direttiva (UE) 2024/1788

** Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (GU L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj>).";

- (c) al punto 2, lettera d), il secondo trattino della terza colonna è sostituito dal seguente:

"— Fornitori di servizi di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti all'articolo 4, punto 5), della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio***

*** Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2010/40/oj>).";

- (d) al punto 5, il primo trattino della terza colonna è sostituito dal seguente:

"— Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio****, esclusi i prestatori di servizi ai quali non si applica la direttiva 2011/24/UE a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della stessa

**** Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/24/oj>).";

(e) al punto 8, terza colonna, sono aggiunti i trattini seguenti:

"— Fornitori di portafogli europei di identità digitale a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014

— Fornitori di portafogli europei delle imprese a norma del regolamento (UE) [...] [OP: inserire il riferimento al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese]

— Gestori di infrastrutture sottomarine di trasmissione dei dati se non sono contemplati in un altro tipo di soggetto";

2. nell'allegato II, il punto 3 è così modificato:

(a) il testo della prima colonna è sostituito dal seguente:

"3. Fabbricazione e produzione di sostanze chimiche";

(b) il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

"— Imprese che si occupano della fabbricazione di sostanze di cui all'articolo 3, punto 9), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio****, se l'impresa è soggetta all'obbligo generale di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1907/2006

— Imprese che si occupano della produzione di articoli, quali definiti all'articolo 3, punto 3), del regolamento (CE) n. 1907/2006, da sostanze o miscele, se l'impresa è soggetta all'obbligo di notifica delle sostanze contenute in tali articoli, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006

***** Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj>).".